

REGOLAMENTO DEI “GRUPPI REGIONALI”
in attuazione dell’art. 4 dello Statuto
Corretto in base all’ art. 4, del nuovo Statuto (2020)

Art. 1

Costituzione e finalità dei Gruppi regionali

I Gruppi o Sezioni regionali OICE sono costituiti in ciascuna regione dagli Associati residenti¹.

Sono un’espressione organizzativa territoriale dell’OICE, che è l’Associazione nazionale unitaria di categoria, e perseguono le finalità e le politiche definite nello Statuto e dagli Organi direttivi.

Art. 2

Nomina del Coordinatore del Gruppo regionale

In ogni regione viene nominato un Coordinatore del Gruppo regionale. Tale nomina, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale, avviene in una riunione, convocata da OICE nella regione con almeno 15 giorni di preavviso, mediante votazione a maggioranza, con voti singoli, per alzata di mano e senza obbligo di numero legale.

Tutti gli Associati della regione possono presentare la propria candidatura al più tardi una settimana prima della riunione².

Le candidature pervenute all’OICE sono sottoposte all’approvazione del Collegio dei Probiviri.

Sono requisiti essenziali per la candidatura:

- essere il capo dell’azienda o appartenere ai massimi livelli della direzione dell’azienda;
- garantire la disponibilità di tempo necessario all’espletamento dell’incarico;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per reati attinenti l’attività professionale svolta e possedere i requisiti morali e legali previsti dal Codice etico di Confindustria.

I Coordinatori dei Gruppi regionali devono improntare la propria azione alle politiche definite dall’OICE e le decisioni sulle iniziative da assumere devono essere approvate dagli Organi direttivi dell’Associazione. I Coordinatori dei Gruppi regionali che non si attengono a questa linea possono essere dimissionati dal Presidente, previo parere conforme del Consiglio Generale.

Le regioni dove il numero degli Associati è assolutamente insufficiente possono accorparsi nella Rappresentanza regionale OICE di una regione contigua, previa approvazione della regione con la quale si accorpano e del Consiglio Generale.

La nomina a Coordinatore del Gruppo regionale viene rinnovata ogni quattro anni in coincidenza con l’elezione degli Organi direttivi dell’Associazione.

¹ Ai fini dell’inquadramento regionale dell’associato e ai fini delle candidature si fa riferimento alla sede legale ovvero alla sede operativa principale eventualmente comunicata dall’Associato al momento della compilazione del questionario per l’adesione, con adeguata motivazione avente riguardo anche ai profili dimensionali della sede. (Del. Cons. OICE del 12.6.2024).

²Il voto essendo riferito all’elezione di una persona è, per riservatezza, di norma segreto, a meno che non ci sia un unico candidato. Nel caso di due candidati ex aequo, occorre fare riferimento in via analogica al regolamento di attuazione dello statuto confederale, capitolo II, punto 3, che dispone che, nel caso di parità si procede ad un ballottaggio da ripetersi per due volte.

Art. 3

Obiettivi e compiti dei Gruppi regionali ³

I Gruppi regionali hanno i seguenti obiettivi e compiti:

- a) interagire con le istituzioni locali, in sintonia con l'attività nazionale dell'Associazione, e cioè:
 - essere informati sulla linea OICE su tutti gli argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
 - conoscere la legislazione e le problematiche regionali di interesse per la categoria, così come i programmi di intervento degli enti locali e delle stazioni di committenza operanti sul territorio, promuovendo continuativi rapporti istituzionali con i responsabili della regione, degli enti locali e delle stazioni di committenza e più in generale con le rappresentanze politiche;
 - esaminare, con il supporto OICE, i suddetti elementi e individuare i principali obiettivi da perseguire a livello regionale;
 - avviare i contatti, con il supporto OICE, con le varie istituzioni locali;
- b) promuovere nell'ambito della regione, sempre con il supporto OICE, lo sviluppo dell'ingegneria organizzata e acquisire nuovi Associati e cioè:
 - organizzare riunioni con società di ingegneria non associate, illustrando l'attività dell'Associazione, acquisendo informazioni su problemi ed esigenze locali e convincendo della necessità di contribuire a sostenere le azioni svolte dall'Associazione a tutela e nell'interesse della categoria;
 - organizzare eventi a fini promozionali e di immagine, come ad esempio convegni, tavole rotonde, seminari, che abbiano contenuti tali da attirare l'interesse a livello locale e/o già affrontati e sperimentati attraverso iniziative OICE a livello nazionale;
- c) collegarsi, con il supporto OICE, agli organismi regionali di rappresentanza della Confindustria, dei costruttori e dei liberi professionisti, nonché agli Ordini professionali locali, per ricercare forme di collaborazione nelle attività di interesse comune;
- d) stipulare un accordo, con il tramite OICE, con le articolazioni territoriali di Confindustria, finalizzato a:
 - ottenere informazioni sulla legislazione regionale e sui programmi di investimento di interesse per le società di ingegneria;
 - ottenere il supporto della Confindustria regionale e di quelle provinciali nei necessari interventi verso le istituzioni locali;
 - promuovere l'iscrizione di nuovi Associati;
- e) avviare un rapporto con gli organi di informazione locali.

Art. 4

Consulta Interregionale OICE

I Coordinatori dei Gruppi regionali costituiscono la Consulta Interregionale dell'Associazione, alle cui riunioni possono partecipare il Presidente OICE e i membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente della Consulta Interregionale è eletto dai Coordinatori dei Gruppi regionali, nella persona di uno dei tre Consiglieri regionali, in una riunione della Consulta da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla prima riunione del Consiglio Generale.

³ Nota dettagliata sugli obiettivi del Coordinatore disponibile in Segreteria OICE

Il Presidente della Consulta Interregionale è soggetto a rinnovo, come i Coordinatori dei Gruppi regionali, dopo le elezioni quadriennali degli Organi direttivi dell'Associazione.

Il Presidente della Consulta Interregionale è Vice presidente di diritto e anche componente del Consiglio di Presidenza.

Art. 5

Attività dei Coordinatori dei Gruppi regionali

Alle riunioni della Consulta Interregionale OICE i Coordinatori dei Gruppi regionali devono sempre partecipare, direttamente o tramite un collaboratore in grado di riferire sulle attività del proprio Gruppo. Due assenze consecutive ingiustificate del Gruppo regionale alle riunioni della Consulta comportano il decadere dalla carica di Coordinatore del Gruppo regionale.

L'OICE si impegna nei confronti dei suoi Coordinatori dei Gruppi regionali a:

- fornire un'informazione su ogni iniziativa assunta a livello nazionale, in particolare sul piano legislativo;
- inviare i verbali delle riunioni di Consiglio di Presidenza e di Consiglio Generale non appena redatti, in bozza provvisoria prima della loro approvazione;
- fornire assistenza tecnica sul piano legislativo;
- finanziare, ove possibile, l'attività dei Gruppi regionali;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni dei Gruppi regionali per illustrare le attività svolte a livello nazionale;
- diramare comunicati stampa agli organi di informazione locali, inviare lettere alle istituzioni, spedire inviti per convegni, ecc. come richiesto dai Coordinatori dei Gruppi regionali;
- mettere a disposizione materiale informativo e relatori per l'organizzazione di convegni regionali sulla base di schemi già collaudati.

I Coordinatori dei Gruppi regionali sono tenuti a:

- a) inviare all'OICE, ad ogni scadenza trimestrale nel corso dell'anno (31/3, 30/6, 30/9 e 31/12), un rapporto sull'attività del proprio Gruppo regionale, informando:
 - sulle riunioni che sono state tenute;
 - sulle prospettive di acquisizione di nuovi Associati;
 - sui contatti intercorsi con gli organismi di categoria e con gli Ordini professionali;
 - sugli eventi che sono stati organizzati;
- b) informare l'OICE, con un anticipo di 15 giorni, delle date delle riunioni del Gruppo regionale e del relativo Ordine del giorno, per dare modo ai Consiglieri OICE di parteciparvi;
- c) inviare all'OICE il verbale delle riunioni del Gruppo entro una settimana dalla riunione stessa;
- d) informare l'OICE delle novità in materia di legislazione e pianificazione regionale, non appena ne siano venuti a conoscenza.

Art. 6

Accordi di adesione cumulativa

Premesso che l'OICE si pone prioritariamente l'obiettivo di ricercare adesioni singole di nuovi Associati, sono consentiti in via eccezionale e temporanea, e per una durata massima di due anni,

accordi di adesione cumulativa di società di ingegneria già costituite in gruppi, secondo modalità che saranno definite di volta in volta dal Consiglio Generale.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
in attuazione dell'art. 26 dello Statuto

PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto OICE, fa riferimento in particolare agli articoli qui riportati:

Art. 19/a (definizione di Consigliere regionale)

- a. *Il Consiglio Generale è composto dai seguenti soggetti:*
- i. *il Presidente, il Past President, i componenti del Consiglio di Presidenza, e due Consiglieri Regionali di Area eletti nell'ambito della Consulta Interregionale secondo le modalità di cui al Regolamento allegato al presente Statuto, oltre al Presidente della Consulta Interregionale in quanto Vice Presidente di diritto;*
 - ii. *i venti consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea degli Associati.*

Art. 26 (procedura per l'elezione dei Consiglieri regionali)

L'OICE entro il 15 febbraio precedente l'Assemblea che nominerà i Consiglieri nazionali, indice le assemblee di Area, una per Area Nord, una per Area Centro, una per Area Sud e Isole per l'elezione dei tre Consiglieri regionali. Le elezioni si svolgono, in coordinamento con le Confindustrie regionali, entro il 15 marzo. Per la validità e per lo svolgimento delle elezioni si provvede in base ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Generale.

REGOLAMENTO

1. La Rappresentanza regionale OICE è presente nel Consiglio Generale attraverso tre Consiglieri regionali, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Sud e Isole, scelti tra i Rappresentati regionali di cui all'apposito regolamento.
L'Area Nord comprende le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
L'Area Centro comprende le regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.
L'Area Sud e Isole comprende le regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata e Campania.
2. Ai fini dell'elezione del Consigliere regionale, l'OICE indice, con preavviso di almeno 15 giorni, una Assemblea di Area per ognuna delle Aree di cui al punto 1, cui partecipano i Rappresentanti regionali ricompresi in ogni Area, invitando i Rappresentanti regionali interessati a comunicare all'OICE la propria eventuale candidatura entro e non oltre i cinque giorni precedenti l'Assemblea. Tali candidature saranno rese note in sede di Assemblea.
L'Assemblea di Area si tiene almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature a Consigliere nazionale.
3. L'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere OICE su delega del Presidente o da un iscritto nominato dai presenti. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale OICE.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno dei Rappresentanti regionali che costituiscono l'Area. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di comunicazione, tale quorum si riduce ad un quinto degli aventi diritto.
L'Assemblea, nel caso in cui non raggiunga il quorum, potrà essere riconvocata dall'OICE con preavviso di almeno 7 giorni, con lo stesso Ordine del giorno, e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano. È sufficiente la richiesta di un Associato perché sia adottata la procedura dello scrutinio segreto.
6. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti e sarà automaticamente membro del Consiglio Generale OICE¹.

¹ Nel caso di due candidati *ex aequo*, occorre fare riferimento in via analogica al regolamento di attuazione dello statuto confederale, capitolo II, punto 3, che dispone che, nel caso di parità si procede ad un ballottaggio da ripetersi per due volte.